



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Ufficio Circondariale Marittimo
Carloforte
ORDINANZA n. 21/2002

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Carloforte,

VISTA la propria Ordinanza n.20/2001 in data 21.09.2001, relativa ai lavori di posa di una condotta idrica tra le isole di S.Antioco e S.Pietro;

VISTA la comunicazione n. UB/31/rd in data 08.05.2002 di ultimazione dei lavori inviata a questo Ufficio dalla Società "Tecnosub" s.r.l. di Latina, subappaltatrice dall'ATI COINFRA s.p.a. - ICOGEN s.r.l. dei lavori di costruzione della condotta sottomarina per l'isola di S.Pietro, per conto del committente E.S.A.F.;

VISTA la carta nautica n.294 edita dall'Istituto Idrografico della Marina ed in particolare l'area di "divieto di ancoraggio e pesca" esistente tra le isole di S.Pietro e S.Antioco, per la presenza di cavidotti e condotte sottomarine;

VISTA la comunicazione in data 26.06.2002 con cui l'Istituto Idrografico della Marina ha espresso il proprio parere tecnico circa l'aggiornamento dei documenti nautici a seguito del posizionamento della nuova condotta idrica;

RITENUTO OPPORTUNO operare uno spostamento più a nord della linea delimitante l'area d'interdizione all'ancoraggio ed alla pesca, indicata nella cartografia e pubblicazioni nautiche, al fine di adeguare tale zona di divieto al tracciato della nuova condotta idrica;

VISTI gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione nonchè gli artt. 59 e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione - Parte Marittima,

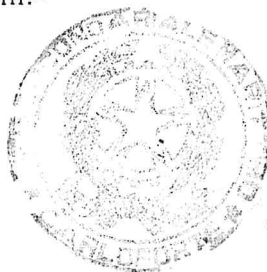
ORDINA

Art. 1 – Nella zona di mare ricadente nella circoscrizione di questo Ufficio indicata nell'allegata planimetria, entro un quarto di miglio a nord della condotta idrica posizionata tra i punti di coordinate A) Lat.39°07'22,6"N – Long.008°18'35,9"E e B) Lat.39°06'54,6"N – Long.008°21'44,9"E, sono vietati l'ancoraggio e la pesca.

Art. 2 – Il precedente articolo, nell'ambito delle acque di giurisdizione di questo Ufficio, modifica la preesistente linea di divieto di ancoraggio e pesca, delimitante a nord la relativa zona di interdizione compresa tra le isole di S.Pietro e S.Antioco, riportata sulla cartografia nautica.

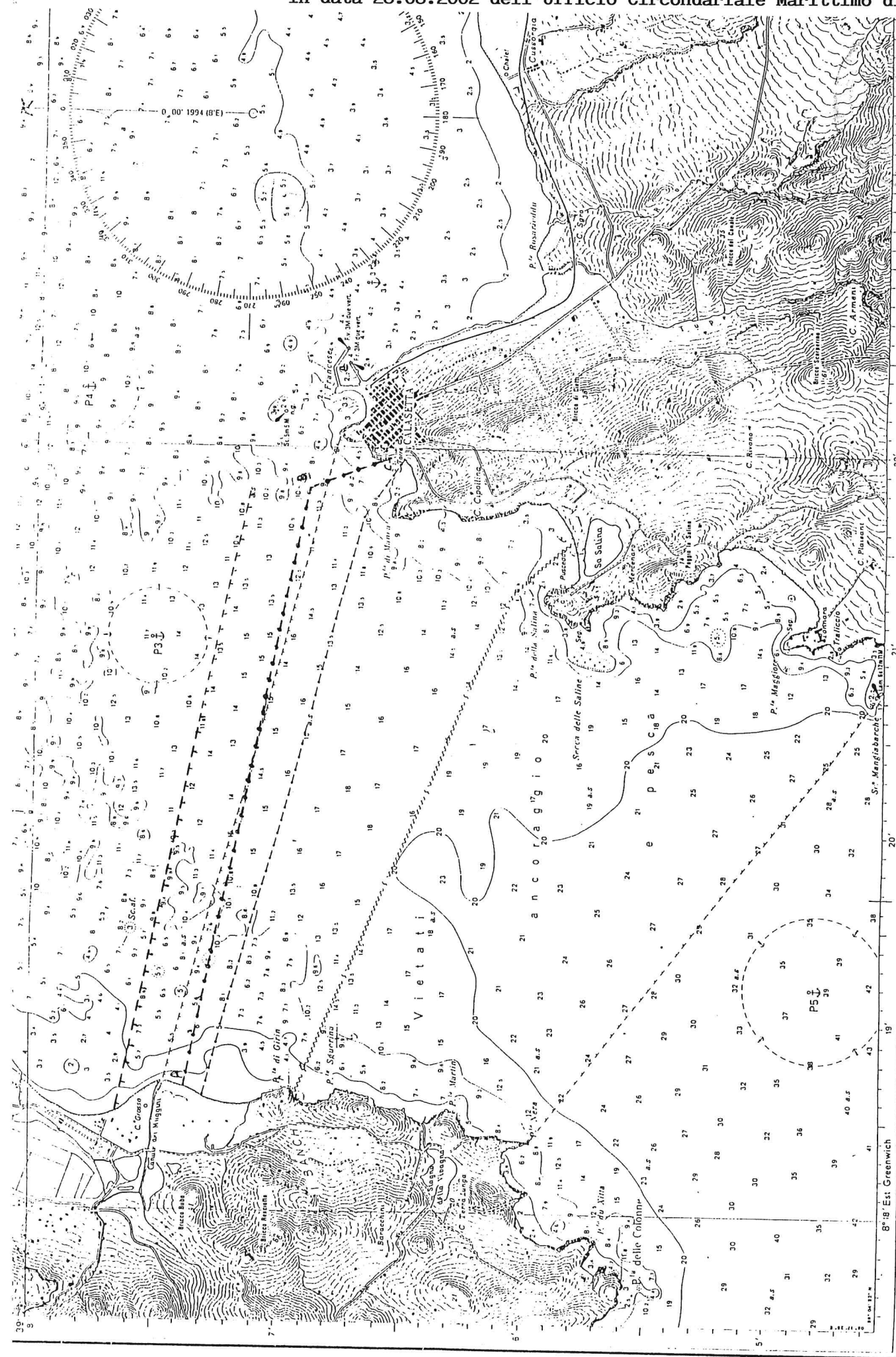
Art. 3 – I contravventori alla presente Ordinanza, oltre ad essere ritenuti penalmente e/o civilmente responsabili dei danni che dovessero derivare a persone e/o cose, saranno perseguiti, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi degli artt. 1161, 1164 e 1231 del Codice della Navigazione e dalla Legge 14.07.1965 n.963 e successive modificazioni.-

Carloforte 28 agosto 2002



IL COMANDANTE
T.V.(CP) Massimo DI MARTINO

Stralcio carta nautica I.I. n.294 allegato all'Ordinanza n.21/2002
in data 28.08.2002 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Carloforte



La carta deve essere aggiornata sulla scorta
delle eventuali varianti che vengono pubbli-
cate nel fascicolo degli Avvisi ai Naviganti.

Avvisi ai Naviganti
1997 16.1

Publicata dall'Istituto Idrografico della Marina - 3a Edizione - Genova, Luglio 1990, Direttore G. Angrisano, Capitano di Vascello
© Copyright: I.I.M. Genova 1990

Ristampa Febbraio 1